

SERVIZIO CREDITO

L. 22 dicembre 2011, n. 214 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici". – La remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti bancari.

Il provvedimento in oggetto è stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 276 della Gazzetta ufficiale n. 300 del 27 dicembre.

Si richiama l'attenzione sull' art. 6 bis "Remunerazione onnicomprensiva degli affidamenti e degli sconfinamenti nei contratti di conto corrente e di apertura di credito", inserito nel testo lo scorso 23 dicembre, in sede di conversione in legge del decreto.

La norma modifica il TUB introducendo l'art. 117 bis dal titolo "Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti", e disciplina:

A - la Commissione di Massimo scoperto. Nei contratti di apertura di credito, la banca che ha autorizzato il cliente a utilizzare risorse maggiori rispetto all'affidamento iniziale, può addebitare una commissione di massimo scoperto. La Commissione di massimo scoperto è l'unico onere, connesso all'apertura del contratto di c/c che può essere addebitato al cliente. Nell'estratto conto dovrà risultare solo questa voce di costo che remunera l'affidamento.

La determinazione dell'ammontare, che non potrà mai essere superiore allo 0,5% a trimestre, deve essere calcolato:

- ✓ in misura proporzionale alla somma messa a disposizione;
- ✓ alla durata dell'affidamento;
- ✓ al tasso debitore calcolato sugli importi realmente utilizzati.

B - la Commissione di Istruttoria veloce. Salvo la delibera che dovrà adottare il CICR per stabilire i casi in cui questa commissione deve essere riconosciuta, la banca può addebitare di una somma il cliente andato "in rosso" in assenza di contratto di apertura di credito oppure se l'utilizzo non è stato autorizzato. L'addebito al cliente deve essere commisurato:

- ✓ ai costi;
- ✓ al tasso debitore;
- ✓ all'ammontare dello sconfinamento

Anche per la **Commissione di Istruttoria veloce valgono le regole dell'unico onere di costo del rapporto a dover apparire nell'estratto conto.**

Per entrambe le Commissioni, **ogni clausola in deroga, anche se sottoscritta ai sensi dell'art. 1341, comma 2, cod. civ. è nulla.**

Cordiali saluti

Michele Testa
Capo Servizio Credito